



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2012 HA ESAMINATO ED APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 1979 N.13 LEGGE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI” ACCOGLIENDO GLI EMENDAMENTI RIPORTATI NEL SEGUENTE TESTO (EVIDENZIATI IN GRASSETTO O INTERLINEATI):

MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 1979 N.13  
“LEGGE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI  
UFFICI CONSOLARI”

Art. 1

L'articolo 1 della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“La Repubblica di San Marino, nelle relazioni con gli altri Stati, gli Enti e le Organizzazioni internazionali, si avvale di proprie rappresentanze diplomatiche, che si articolano in Ambasciate presso Stati e Missioni e Delegazioni permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali, che sono denominate Missioni Diplomatiche.

La Repubblica si avvale inoltre di Ambasciatori e Ministri a disposizione, cui sono conferiti incarichi specifici dal Congresso di Stato e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

La Repubblica si avvale altresì di propri Uffici consolari all'estero, che si articolano in Consolati Generali e Consolati.

Le Missioni diplomatiche e gli Uffici consolari sono retti ed operano sulla base di quanto stabilito dalla legge, dalle Convenzioni, dai Trattati e dalle consuetudini internazionali.

Il Consiglio Grande e Generale ratifica accordi di stabilimento di rapporti ufficiali con altri Stati, atti di adesione ad Organizzazioni, Convenzioni ed Accordi internazionali nonché atti di soppressione o chiusura di Missioni diplomatiche e Uffici consolari, approvati dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.”

Art. 2

L'articolo 2 della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“Il Congresso di Stato delibera, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, la nomina, la destinazione, il trasferimento e la qualifica degli Agenti diplomatici e Consolari.

Gli Agenti diplomatici sono reclutati:

- a) fra il personale del Dipartimento Affari Esteri proveniente dalla carriera diplomatica;



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

- b) fra i cittadini sammarinesi;
- c) fra cittadini non sammarinesi, qualora appaia opportuno provvedere in tal senso o sia difficile provvedere diversamente.

Il personale diplomatico può svolgere anche funzioni consolari.

Gli Agenti consolari sono reclutati:

- a) fra i cittadini sammarinesi;
- b) fra i cittadini non sammarinesi, qualora appaia opportuno provvedere in tal senso o sia difficile provvedere diversamente.”.

Art. 3

L'articolo 3 della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“Il rapporto fra lo Stato e gli Agenti diplomatici e consolari è disciplinato da apposite convenzioni rinnovabili ogni due anni, approvate dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

Tali convenzioni, con l'indicazione delle prerogative e dei privilegi connessi con le funzioni degli Agenti diplomatici e consolari, prevedono: l'assunzione degli obblighi e degli oneri, gli eventuali compensi per gli Agenti diplomatici non provenienti dalla carriera diplomatica, gli eventuali rimborsi per gli agenti consolari nonché le fattispecie che possono determinare la cessazione anticipata dell'incarico.

L'incarico può comunque essere revocato in ogni momento dal Congresso di Stato, con preavviso di 60 giorni.

I compensi per gli Agenti diplomatici provenienti dalla carriera diplomatica sono previsti nella specifica normativa che li riguarda e, in caso di prestazione di servizio presso le Missioni all'estero, saranno disciplinati dal regolamento collegato alla normativa predetta.

**Per gli Agenti diplomatici non provenienti dalla carriera diplomatica il Congresso di Stato può prevedere l'erogazione di un rimborso spese a piè di lista per attività opportunamente autorizzate e/o l'erogazione di un compenso.**

Gli Agenti consolari prestano la loro attività a titolo gratuito. Qualora le circostanze del caso lo rendano ineludibile per un efficace svolgimento dell'attività consolare, il Congresso di Stato può prevedere l'erogazione di un rimborso spese a piè di lista per attività opportunamente autorizzate o l'erogazione di un compenso ovvero di un rimborso spese forfetario.

Le Missioni diplomatiche e gli Uffici consolari possono essere dotati di personale amministrativo da reclutare con contratto di diritto privato, previa autorizzazione del Congresso di Stato.

Gli Agenti diplomatici e consolari non possono assumere incarichi incompatibili con la funzione diplomatica o consolare ai sensi delle disposizioni vigenti e sono tenuti a dimettersi dagli stessi se li ricoprono al momento della sottoscrizione della convenzione.

L'incarico di Agente consolare o diplomatico è incompatibile con quello di membro del Consiglio Grande e Generale. Qualora un membro del Consiglio Grande e Generale acceda alla



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

carriera diplomatica o consolare dovrà presentare, entro tre mesi dalla nomina, le proprie dimissioni dall'incarico consiliare.

Tutti gli incarichi diplomatici e consolari sono altresì incompatibili con l'incarico di Presidente o Vice-Presidente, Segretario Generale o Direttore o funzione assimilabile di organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, di Presidente o Vice-Presidente delle Comunità dei sammarinesi all'estero, di delegato o rappresentante delle Comunità presso la Consulta dei Sammarinesi all'estero.

Gli Agenti diplomatici e consolari dovranno tempestivamente comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri la pendenza di procedimenti penali a loro carico in qualsiasi Paese. Il Congresso di Stato potrà deliberare la revoca dell'incarico con effetto immediato.

Il Congresso di Stato delibererà inoltre la revoca dell'incarico con effetto immediato in ogni caso di comportamento lesivo del prestigio e degli interessi della Repubblica.

Gli Agenti diplomatici e consolari dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prestino già servizio presso una sede estera, conservano il diritto al mantenimento del posto di organico e maturano ogni altro diritto collegato all'originario rapporto di lavoro, come se avessero prestato servizio in sede.”.

Art. 4

L'articolo 4 della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed in base alle disposizioni della presente legge e delle Convenzioni internazionali in materia, è competente a:

- a) procedere alla nomina degli Agenti diplomatici e consolari con indicazione del relativo accredito;
- b) procedere alla nomina degli Agenti diplomatici a disposizione, con destinazione, compiti ed incarichi da stabilirsi caso per caso;
- c) decidere sulla partecipazione a Conferenze ed a Congressi internazionali, con designazione della delegazione chiamata a rappresentare la Repubblica;
- d) istituire delegazioni diplomatiche speciali e straordinarie per missioni temporanee.

Il Congresso di Stato è altresì competente a concedere il gradimento ai titolari delle Missioni diplomatiche e degli Uffici consolari degli Stati esteri accreditati presso la Repubblica.”.

Art. 5

L'articolo 5 della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“I Capi Missione ed i titolari degli Uffici consolari, il cui titolo e grado sono determinati in base a quanto disposto dall'Allegato “A”, sono accreditati dai Capitani Reggenti con loro lettera.

L'accreditamento degli altri Agenti diplomatici e consolari di cui all'Allegato “A” avviene con notifica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ha facoltà, in caso di assenza o impedimento del Capo di una Missione diplomatica o di un Ufficio consolare e in particolari casi di urgenza o necessità, di conferire, in via straordinaria, le funzioni di Capo della



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Missione o dell'Ufficio consolare all'Agente diplomatico o consolare di grado più elevato della stessa Missione o Ufficio, che assume rispettivamente la qualifica di Incaricato d'Affari ad interim o di Reggente.”.

Art. 6

L'articolo 11 lettera c) della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“c) non ricoprire, durante l'espletamento del loro mandato, incarichi incompatibili con le funzioni esercitate, ai sensi del superiore articolo 3, nonché cariche elettive di natura politica.”.

Art. 7

L'articolo 12, quarto comma della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“Parimenti, ogni Missione diplomatica ed ogni Ufficio consolare ha accesso alle Leggi e Decreti della Repubblica ed è tenuto a metterli a disposizione degli interessati che lo richiedano o a comunicare agli stessi le modalità di accesso per via telematica.”.

Art. 8

L'articolo 14, primo comma della Legge 19 aprile 1979 n.13 è sostituito dal seguente:

“La Reggenza è autorizzata ad emanare apposito decreto delegato per l'apertura di ciascuna Missione diplomatica o Ufficio consolare in esecuzione di Accordi e Convenzioni internazionali ratificati dal Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 9

I compensi di cui al quarto comma del superiore articolo 3 restano regolamentati dalle convenzioni in vigore, ai sensi dell'articolo 64 della Legge n.200/2011, fino all'entrata in vigore della legge di modifica della Legge n.105/1993.

Art. 10

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 19 aprile 1979 n.13.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il 30° **novantesimo** giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

ALLEGATO "A"

## GRADI E FUNZIONI

### Diplomatici

Ambasciatore – Capo di Missione Diplomatica  
Ambasciatore a disposizione  
Inviato straordinario e Capo di Missione Diplomatica  
Ministro Plenipotenziario – Ministro presso Missione Diplomatica  
Ministro Consigliere presso Missione Diplomatica  
Ministro a disposizione  
Consigliere d'Ambasciata – Primo Consigliere presso Missione Diplomatica  
Consigliere d'Ambasciata – Secondo Consigliere presso Missione Diplomatica  
Primo Segretario d'Ambasciata – Primo Segretario presso Missione Diplomatica  
Secondo Segretario d'Ambasciata – Secondo Segretario presso Missione Diplomatica

### Consolari

Capo di Consolato Generale (Console Generale)  
Console presso Consolato Generale  
Capo di Consolato (Console)  
Vice-Console presso Consolato Generale o presso Consolato  
Console a disposizione (ad esaurimento)